

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "G. V. Gravina" di Crotone.

L'anno duemilaundici il giorno 25 GEN. 2011 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "G. V. Gravina" di Crotone, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

SU CONFORME PROPOSTA, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dall'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "G. V. Gravina" di Crotone, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;


TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito




Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Referente Sanitario Aziendale: Dr. Angelo Carcea



Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 25 GEN. 2011 con prot. n. 13 del 25 GEN. 2011 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

S.to Giuseppe Mancuso




Il Dirigente dell'Ufficio

IL DIRETTORE

UFFICIO AFFARI GENERALI

(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARDI)





**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. V. GRAVINA"**



Codice Scuola: KRPM010006
Cod. Fisc.: 81004870796
Tel.: 0962 22486



Via U. Foscolo, snc
88900 Crotona KR

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "G. V. Gravina", con sede legale in Crotona (KR) alla via U. Foscolo n.10, codice fiscale 81004870796, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente scolastico Prof. Alberto D'Ettoris nato a Crotona (Kr) il 13/04/1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Crotona;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona con sede legale in Crotona presso il Centro Direzionale "Il Granaio" alla via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949.

Premesso

- che la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le istituzioni scolastiche statali tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che, nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.77 del 15 aprile 2005, deve perseguire le finalità di: attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici, favorire l'orientamento dei giovani, realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- che detti percorsi di alternanza, in conformità all'art.1, comma 1 del predetto D.L., devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- che il Soggetto Promotore, al fine di perseguire i propositi in parola, intende avvalersi della collaborazione del Soggetto Ospitante per realizzare momenti formativi di alternanza tra studio e lavoro congruenti con i propri programmi di studio ad indirizzo Socio-Biologico
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

e-mail: gravinacrotone@libero.it



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per le finalità di cui al D.L. n.77 del 15 aprile 2005, studenti del Soggetto Promotore, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

- 1 L'attività di tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e come tale non costituisce rapporto di lavoro;
- 2 Lo svolgimento del tirocinio è seguito e verificato da:
 - un Tutor Didattico, designato dal Soggetto Promotore, con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.
 - un Tutor Aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art.3.
- 3 Per ciascuno studente utilmente inserito viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza presso i servizi del Soggetto Promotore;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni degli studenti;

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti e dei Tutor interni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso contemplati e realizzabili.

Articolo 6

e-mail: gravinacrotone@libero.it



Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.

Articolo 7

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in triplice copia è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DRP 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 9

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Articolo 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotona, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Crotone, _____

Il Dirigente Scolastico

Istituto Statale "G.V. Grayina" di Crotona
Crotona

Prof. Alberto D'Ettoris



Il Commissario Straordinario

Azienda Sanitaria Provinciale di

Prof. Rocco Antonio Nostro

e-mail: gravinacrotone@libero.it

